



ASSESSORATO MOBILITA' E TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, TURISMO, COMMERCIO
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO COMMERCIO E SPORT

ORDINANZA BALNEARE n. 1/2019
come modificata con determina dirigenziale n.6232 del 9 aprile 2021

- VISTO l'articolo 105 del D. lgs 112/1998 e ss.mm.ii;
- VISTA la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400" ss.mm.ii;
- VISTA la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e ss. mm.ii;
- VISTA la Delibera del Consiglio Regionale n. 468 del 6 marzo 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 9/02";
- VISTA l'Ordinanza Regionale n° 2/2004 approvata con la Determina Dirigenziale n° 6148 del 7/5/2004 e ss.mm.ii;
- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione ed ai diritti delle persone disabili e successive modifiche;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii, inerente Codice della nautica da diporto;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii relativo alle Norme in materia ambientale;
- VISTO il Decreto ministeriale 29 Luglio 2008, n. 146 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";
- VISTO il Decreto interministeriale 30 marzo 2010, n. 97 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;
- VISTA la Risoluzione legislativa del Parlamento Europeo del 27 marzo 2019 e s.m.i;
- VISTA la Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo del 5 giugno 2019 e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
- VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2000 dell'11/11/2019 "Strategia regionale per la riduzione

dell'incidenza delle plastiche sull'ambiente”;

- VISTI La legge 3 aprile 2001 n. 120: “Utilizzo defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero” e il Decreto Interministeriale recante “Disciplina delle certificazioni dell'attività sportiva non agonistica ed amatoriale e linee guida sulla dotazione ed utilizzo di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita” emanato in ottemperanza all'art. 7, comma 11 del DL 13 settembre 2012 n. 158 convertito dalla Legge 28 novembre 2012, n. 189;
- VISTI la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 2005”;
- VISTA la Legge 8 luglio 2003, n. 172 e successive modificazioni recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- VISTI gli articoli 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori;
- SENTITI le Amministrazioni comunali interessate, i competenti Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Associazioni di categoria, i Sindacati maggiormente rappresentativi e il Parco del Delta del Po;
- DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia;

ORDINA

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La stagione balneare è compresa tra il 01 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno ed è divisa in Stagione balneare estiva e Stagione Balneare invernale “Mare d'Inverno”.
2. La stagione balneare estiva, ai fini della presente ordinanza, è compresa tra il sabato precedente la celebrazione della Pasqua e l'ultima domenica di ottobre: in tale periodo le strutture balneari possono svolgere attività connesse all'elio terapia, attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali, nel rispetto di quanto indicato ai successivi commi 6) e 7). Il rimanente periodo corrisponde alla Stagione Balneare Invernale: in tale periodo le strutture balneari possono stare aperte per attività di elioterapia ed attività complementari consentite nel rispetto di quanto previsto dai Piani dell'Arenile, dai regolamenti comunali e dalle ordinanze integrative comunali.
3. L'attività balneare deve avere inizio non oltre l'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e terminare non prima del secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre di ogni anno. Durante tale periodo deve essere assicurata l'apertura delle strutture e degli impianti balneari e devono funzionare, presso le strutture balneari e gli impianti, i servizi di salvamento secondo le modalità indicate all'art. 5, lett. C) e comma 6 della presente Ordinanza e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nell'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità marittima territorialmente competente. Negli altri periodi i Comuni e i titolari degli stabilimenti balneari non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvamento e in tal caso devono predisporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: “ATTENZIONE – MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO”.
4. Il controllo delle acque a garanzia della salute dei bagnanti di cui al D.Lgs. 116/08 e al successivo Decreto

interministeriale del 30 marzo 2010 verrà effettuato dagli enti preposti tra l'ultimo sabato di maggio e il 30 settembre di ogni anno. Sono fatte salve eventuali restrizioni di tale periodo in cui è consentita l'attività di balneazione a seguito di Ordinanza Sindacale che disponga il divieto di balneazione a tutela della salute dei bagnanti.

5. I Comuni devono provvedere ad individuare le aree libere nelle quali assicurare, direttamente o partecipando ai piani collettivi, il servizio di salvamento. Il servizio di salvamento dovrà comunque essere svolto con le dotazioni ed in conformità a quanto previsto nelle Ordinanze di sicurezza balneare dell'Autorità marittima territorialmente competente; la descrizione delle dotazioni previste ed il rimando all'attuazione integrale delle suddette disposizioni dovrà essere riportato in tutti i piani di salvamento (singoli e collettivi) approvati dall'ufficio del Comune competente. Nelle aree libere nelle quali non viene garantito il servizio di salvamento, i Comuni devono predisporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO".
6. Eventuali divieti di accesso in spiaggia durante le ore notturne sono disciplinati da apposita Ordinanza emanata dai Comuni, previa consultazione delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori. Sono esclusi dal divieto le strutture adibite alle attività di cui al successivo comma 7).
7. I Comuni, nel rispetto della presente Ordinanza e delle disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 197 del 25 febbraio 2013 possono determinare, con apposita Ordinanza integrativa, le modalità e gli orari di apertura delle attività economiche localizzate sulle aree demaniali. Copia di dette ordinanze sarà trasmessa, per conoscenza, al Servizio Turismo Commercio e Sport della Regione, all'Autorità marittima competente per territorio e agli altri Organi di Polizia.
8. L'accesso e la fruizione delle aree di riserva naturale dello Stato rimangono subordinate alle regolamentazioni e limitazioni disposte dagli Enti preposti alla tutela.
9. I limiti e le prescrizioni contenuti nella presente Ordinanza costituiscono requisiti essenziali da salvaguardare. I Comuni, ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 ss.mm.ii., possono, con propria Ordinanza, stabilire termini, criteri e modalità finalizzati a incrementare la qualità dell'offerta previa consultazione delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori.

ART. 2

ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1. Fatti salvi i divieti di cui al successivo art. 3, è riservata alla balneazione la zona di mare antistante la costa compresa tra la foce del Po di Goro e il Comune di Cattolica, per una profondità di 300 metri dalla battigia. E' facoltà dei Comuni disporre, con propria Ordinanza, limiti diversi in relazione a motivate particolari circostanze.
 - a) I limiti sopra indicati devono essere segnalati a cura dei concessionari frontisti ovvero, quando previsto, dal soggetto che garantisce il servizio di salvamento in forma collettiva, mediante una linea di gavitelli di colore rosso/arancione o bianco, disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a metri 100 l'uno dall'altro. I titolari di stabilimenti balneari o i Responsabili del salvamento dovranno consegnare agli uffici comunali, entro l'avvio dell'attività balneare di cui al comma 3 dell'art. 1, apposita dichiarazione in merito all'avvenuta attuazione del presente comma e all'adozione delle dotazioni/servizi indicati nel successivo articolo 5 lettera C) e nelle Ordinanze di sicurezza balneare delle Autorità Marittime territorialmente competenti. In caso di perdita o distacco di uno o più gavitelli, il concessionario frontista ovvero, quando previsto, il soggetto che garantisce il servizio di salvamento in forma collettiva, deve provvedere alla sostituzione entro il termine di 24 ore dall'avvenuta segnalazione al concessionario. In caso di

condizioni meteo marine avverse la sostituzione potrà avvenire a condizioni meteo marine ristabilite.

- b) Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni costieri per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere. Qualora le suddette Amministrazioni non provvedano in tal senso, devono apporre sulle spiagge adeguata segnaletica, posizionata in maniera ben visibile e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO".
- c) Nelle zone litoranee ove il fondale nel tratto di 50 metri dalla battigia presenti pericoli per buche, dislivelli improvvisi legati ad eccezionali eventi meteorologici, ostacoli sommersi ecc., gli stessi dovranno essere segnalati a cura e spese dei concessionari degli stabilimenti balneari frontisti a mezzo di cartelli bifacciali infissi sul fondo marino. Tali cartelli devono avere forma triangolare delle stesse dimensioni e caratteristiche di quelli stradali indicanti pericolo generico, con sottostante cartello rettangolare riportante le seguenti diciture: "ACQUE ALTE", "OSTACOLO SUL FONDO" ovvero "PERICOLI GENERICI", con relativa traduzione in lingua inglese, francese e tedesca. Qualora risulti difficoltosa l'infissione sul fondo marino dei cartelli in parola, questi dovranno essere infissi sulla battigia, sulla perpendicolare del pericolo da segnalare, con l'indicazione della distanza del medesimo dalla riva.
- d) Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni costieri per gli specchi acquei antistanti le aree libere individuate a norma dell'art. 1, comma 5.
2. Nella zona di cui al comma 1 del presente articolo così come nella fascia di mare per una distanza di 500 (cinquecento) metri dalla costa, preso atto di quanto disposto dalle Ordinanze emanate dall'Autorità marittima competente per territorio, è vietato:
- a) L'attraversamento a motore e/o a vela se non all'interno degli appositi corridoi di atterraggio, allo scopo autorizzati dagli uffici dei Comuni competenti per territorio con le modalità di cui al successivo art. 8, comma 1.
 - b) L'ormeggio permanente di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i casi autorizzati dai Comuni, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza balneare impartite dall'Autorità marittima territorialmente competente.
3. Nella zona di cui al comma 1 del presente articolo è consentito il transito a remi o a moto lento, con velocità massima di 3 nodi, nonché la sosta temporanea delle imbarcazioni che effettuano:
- i prelievi ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116,
 - rilievi topo batimetrici per conto di Servizi e Agenzie regionali.
- L'attività dovrà svolgersi dalle ore 8.00 alle ore 19.00 con esclusione dei giorni festivi e prefestivi durante la stagione balneare estiva, avendo comunque cura di non arrecare danno o disturbo ai bagnanti. Gli Enti preposti dovranno presentare domanda di autorizzazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività, al Comune competente per territorio e contestualmente all'Autorità marittima.
4. Resta salvo quanto disposto dalle Ordinanze dell'Autorità marittima territorialmente competente in ordine ai limiti di navigazione rispetto alla costa, così come previsto dall'art. 8 della L. 172/2003.
5. Nella zona di cui al comma 1 del presente articolo è consentito il transito a remi dei mezzi preposti al servizio di salvamento.
6. I Comuni possono autorizzare, nella zona di mare fino a 300 metri dalla battigia, fatto salvo l'ottenimento di tutti i titoli demaniali, nulla osta o pareri necessari:
- l'accesso mezzi per interventi di prelievo sabbia, ripascimento del litorale, opere a mare, al di fuori della stagione balneare estiva;
 - l'utilizzo temporaneo di aree riservate alla balneazione, per la realizzazione di manifestazioni, eventi

e gare sportive, riprese filmate, della durata da uno a tre giorni;

- la realizzazione di eventi pirotecnici in occasione di manifestazioni e feste civili e religiose.

Le richieste devono pervenire al Comune almeno 20 giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività.

ART. 3

ZONE DI MARE IN CUI E' VIETATA LA BALNEAZIONE

La balneazione è VIETATA:

- a) Nei porti;
- b) Entro 150 metri da ostruzioni e/o moli dell'imboccatura dei porti regionali;
- c) All'interno dei corridoi di atterraggio delle unità da diporto – traffico, opportunamente segnalati;
- d) Entro metri 100 dalle scogliere in costruzione o in corso di sistemazione;
- e) Entro 50 metri dalle tubazioni e dalle condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate da appositi cartelli posizionati a cura del concessionario delle condotte, nonché dalle foci di corpi idrici superficiali;
- f) Nelle zone permanentemente o temporaneamente interdette con apposita Ordinanza delle Autorità comunali, opportunamente segnalate da appositi cartelli, redatti anche nella lingua inglese, francese e tedesca, posizionati in prossimità della fascia di libero transito, a cura dei Comuni stessi, in modo che siano ben visibili e che si evinca in modo chiaro l'inizio e la fine dell'area interdetta.

E' inoltre permanentemente interdetta la sosta e/o il transito sulle scogliere frangiflutti od opere similari poste a difesa della costa, ad esclusione delle opere appositamente attrezzate sulle quali sia autorizzato il transito dalle Amministrazioni comunali.

ART. 4

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEL MARE

1. Sulle spiagge dei Comuni costieri è vietato:

- a) Lasciare in sosta natanti qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati al noleggio/locazione ovvero quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvamento.
- b) Lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie, sdraio, tende, natanti o altre attrezzature comunque denominate.
- c) Occupare con ombrelloni, sedie, sdraio e/o altre attrezzature mobili di qualsiasi tipologia la fascia di spiaggia (battigia), ampia non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei natanti di cui alla successiva lett. d). Le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea. I Comuni possono definire con apposita Ordinanza, previa consultazione delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori, distanze superiori in relazione alla tipologia della spiaggia ovvero distanze inferiori, fino al limite minimo di metri 3, in casi eccezionali di dimostrata impossibilità di garantire la distanza minima di metri 5.

- d) Indipendentemente dall'ampiezza della fascia di battigia riservata al libero transito delle persone e dei mezzi di soccorso, nelle zone ove è autorizzata la locazione di natanti deve essere comunque garantito sia l'accesso al mare, organizzando a tal fine il rimessaggio dei natanti autorizzati, che uno spazio sufficiente all'esercizio della suddetta attività.
- e) La fascia di spiaggia non in concessione antistante gli stabilimenti e tutti i passaggi che adducono al mare sono riservati unicamente al transito. In detta fascia è inoltre vietata qualsiasi attività commerciale, ad eccezione della locazione di imbarcazioni e natanti ed il loro rimessaggio, nonché del commercio ambulante debitamente autorizzato. Esclusivamente ai titolari di concessione per attività di locazione di imbarcazioni e natanti, i Comuni, con apposita Ordinanza e previa consultazione delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori, possono consentire la sostituzione degli ombrelloni con gazebo aperti, uno per ogni punto di noleggio, stabilendone le dimensioni che non potranno comunque essere superiori a mq 10, fatte salve le strutture già autorizzate.
- In ipotesi di condizioni meteo-marine avverse o per particolari esigenze di ordine pubblico, i piccoli natanti, ove possibile e previo diretti accordi con i concessionari retrostanti in merito al posizionamento dei natanti stessi, potranno essere temporaneamente rimessati sugli arenili in concessione. Per una migliore identificazione delle zone di spiaggia in concessione è fatto obbligo ai concessionari di delimitare il fronte a mare del proprio stabilimento balneare.
- f) Campeggiare, e comunque svolgere attività di accoglienza in contrasto con la L.R. n. 16/2004 e ss.mm.ii.
- g) Transitare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione:
- dei veicoli a braccia, e dei velocipedi;
 - dei mezzi destinati al servizio di polizia, e al soccorso;
 - dei mezzi per la pulizia della spiaggia e la manutenzione pubblica inclusi i mezzi di ditte/imprese convenzionate con i Comuni per l'esercizio di tali attività di pubblico interesse fino alle 9,00 e dopo le 18,30 nel periodo indicato al comma 3 dell'art. 1.
 - delle imbarcazioni, per il relativo trasferimento in acqua, utilizzate per l'effettuazione dei campionamenti delle acque di balneazione o dei rilievi topobatimetrici da parte di Servizi e Agenzie regionali per il periodo di tempo più breve possibile, fatto in ogni caso salvo quanto previsto al precedente art. 2 comma 3.

E' fatto salvo quanto diversamente disposto con apposita ordinanza comunale.

I Comuni, su richiesta degli interessati, possono autorizzare l'ingresso e la sosta dei veicoli motorizzati e targati per:

- l'accesso di persone diversamente abili;
 - la vigilanza notturna;
 - la realizzazione di lavori e interventi di manutenzione regolarmente autorizzati fermo restando quanto disposto nella successiva lettera h);
 - la realizzazione e la successiva stesura di dune a protezione degli stessi stabilimenti, e il ripascimento al di fuori del periodo della attività balneare estiva;
 - l'accesso dei mezzi per posizionare le postazioni di salvamento o per la loro manutenzione;
 - la movimentazione natanti;
 - il trasporto e lo scarico e carico di strutture per la realizzazione di eventi e iniziative.
 - l'accesso a proprietà private (intercluse o non diversamente accessibili).
- h) Effettuare lavori nel periodo indicato al comma 3 dell'art. 1 compreso tra l'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre, salvo gli interventi delle Agenzie e Servizi Regionali e Comunali competenti per la difesa della costa e/o che si rendano necessari per il ripristino del corretto funzionamento degli impianti e delle strutture danneggiate a seguito di eventi eccezionali e/o non prevedibili e salvo quanto diversamente disposto

con apposita Ordinanza comunale.

- i) Praticare, sia sugli arenili che negli specchi acquei immediatamente adiacenti, nel rispetto di quanto disposto con ordinanza dai Comuni ai sensi dell'Art. 1 comma 7), qualsiasi gioco (pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, basket, giochi gonfiabili ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. I suddetti giochi sono consentiti nelle zone retrostanti le cabine o nelle zone all'uopo attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari ad esempio le aree polifunzionali di cui alla Ordinanza Regionale n° 2/2004.

I Concessionari hanno comunque l'obbligo:

- di adottare ogni cautela ed accorgimento, compreso l'eventuale utilizzo di reti leggere di protezione orizzontali e/o verticali con l'obbligo di non ostruire l'accesso al mare e per prevenire ogni danno a terzi;
- di stipulare apposita polizza assicurativa;
- di rimuovere i giochi e le strutture di protezione alla fine della stagione balneare estiva di cui all'art. 1 comma 2 salvo quanto disposto dai Comuni ai sensi dell'Art. 1 comma 7 per quanto attiene la stagione balneare invernale "Mare d'Inverno" di cui all'Art. 1 comma 1.

- j) Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o dai cine-operatori durante la stagione balneare estiva.

Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio impegnati per il servizio di salvamento di cui all'art. 5 lett. C) e i cani guida per i non vedenti; sono altresì esclusi ai sensi degli artt. 1 e 2 L.R. 5/2005 ss.mm.ii. previa comunicazione al Comune competente per territorio, i cani al guinzaglio preposti all'accompagnamento di persone diversamente abili e destinati alla pet-therapy.

I concessionari hanno tuttavia facoltà, nell'ambito dell'area in concessione e previa SCIA al Comune competente per territorio, di individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate, per l'accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare, mantenendo una distanza minima di 10 metri dalle concessioni confinanti quando presenti. Ai pubblici esercizi siti nell'ambito di concessione di impianti che accolgono animali si applicano le norme di settore.

I Comuni potranno rilasciare deroga al rispetto dei sopra citati limiti:

- per concessione confinante con spiaggia libera senza limiti di distanza da detto confine con l'area libera;
- per concessioni che posizionano le aree ognuno a confine con l'altro senza limiti di distanza da detto confine;
- con dichiarazione di assenso del confinante;
- senza l'assenso del confinante fino ad un massimo di 4 metri, nell'ipotesi di limitata larghezza o limitata profondità della concessione, con divieto di accesso agli animali nella fila di ombrelloni confinanti con l'altra concessione; tale divieto vale anche per il confinante oltre che per il richiedente.

La limitata larghezza e/o profondità è da intendersi riferita allo stato di fatto dell'area concessionata ad ombreggio rapportata ai criteri delle distanze tra gli ombrelloni di cui al successivo art. 5.

I Comuni, con apposita ordinanza, possono individuare nelle zone di spiaggia libera le aree ove è consentito l'accesso con animali, che devono essere appositamente segnalate ed attrezzate, dotate di accesso indipendente, con l'indicazione contestuale dell'orario di utilizzo.

I Comuni, con propria Ordinanza, previo parere e nel rispetto delle prescrizioni della competente Autorità sanitaria, regolamentano attività consentite, obblighi e responsabilità dei proprietari dei cani, negli stabilimenti balneari che hanno presentato la scia per la delimitazione di aree attrezzate e nelle aree libere ove è consentito l'accesso dei cani e predispongono le modalità di vigilanza, in particolare per la verifica del rispetto delle prescrizioni con implicazioni di sanità pubblica.

I Comuni trasmettono l'elenco delle SCIA, e l'elenco delle aree di spiaggia libera ove è consentito l'accesso agli animali, al Servizio Turismo Commercio e Sport della Regione ai fini dell'implementazione delle banche dati di informazione al turista istituzionali e di APT Servizi S.r.l.

- k) Tenere il volume degli apparecchi di diffusione sonora oltre il limite di cui ai Piani Comunali di

Classificazione ex L.R. 15/01 e successive modifiche ovvero, in mancanza, oltre i limiti consentiti dalle leggi vigenti in materia.

- l) Montare strutture gonfiabili e/o altre attrezzature e/o attrazioni di altezza superiore a metri 4 durante la stagione balneare. E' fatta salva la facoltà delle Amministrazioni comunali di autorizzare variazioni in aumento in relazione a particolari eventi o manifestazioni.
Qualora le strutture gonfiabili e/o altre attrezzature e/o attrazioni siano ricomprese nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 4 della L. 337/68, il relativo utilizzo è disciplinato dalla normativa vigente in materia.
- m) Gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere.
- n) Accendere fuochi o falò. Fanno eccezione particolari manifestazioni a seguito del rilascio di apposita autorizzazione da richiedersi almeno 15 giorni prima dell'evento, al Comune competente per territorio. Il presente divieto non riguarda attrezzature atte alla cottura di proprietà del concessionario, in possesso delle prescritte autorizzazioni, in ambito di concessione.
- o) Introdurre od usare sostanze infiammabili e/o bombole GPL. E' consentito l'uso di bombole di gas ad uso dei concessionari e/o per l'esercizio delle attività di somministrazione, di peso inferiore a 75 Kg ai sensi di quanto disposto dal DM 16/02/1982 (attività n. 3 lett. b). E' inoltre consentito, ove disciplinato dalle ordinanze comunali, il trasporto sull'arenile di taniche di carburante esclusivamente destinato al rifornimento dei natanti a motore collocati sull'arenile delle attività autorizzate al noleggio, nel rispetto degli orari e delle prescrizioni indicati dalle amministrazioni comunali al fine di garantire che l'attività sia svolta in sicurezza e senza rilascio di sostanze inquinanti sull'arenile, fermo restando che non è ammesso il deposito o lo stoccaggio sull'arenile del carburante.
- p) Sorvolare le spiagge e gli specchi acquei limitrofi con qualsiasi tipo di velivolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia, a quota inferiore a 300 metri.
- q) Effettuare la pubblicità mediante la distribuzione e il lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario, se non espressamente autorizzati dai Comuni competenti per territorio.
- r) Effettuare pubblicità, anche sul mare, a qualsiasi distanza dalla battigia, mediante l'impiego di megafoni, di altoparlanti e di ogni altro mezzo di propaganda acustica salvo le seguenti eccezioni:
 - r)1. Sulle spiagge dotate di impianto fisso, autorizzato per la diffusione sonora, nei periodi previsti dalla licenza di concessione e comunque entro i limiti di orario definiti dalle singole Amministrazioni comunali.
I concessionari di impianti di diffusione sonora fissi devono procedere, prima dell'inizio di ogni trasmissione ed ogni qual volta richiesto dalla Regione, dall'Autorità marittima territorialmente competente o dal Comune, alla diffusione gratuita di comunicati di pubblica utilità.
 - r)2. I titolari di imbarcazioni che realizzano gite in mare possono trasmettere da bordo annunci anche registrati, al solo fine di pubblicizzare la gita. L'annuncio, da diffondere a volume moderato per non arrecare disturbo alla quiete pubblica, deve essere regolamentato secondo i limiti e con le modalità stabilite dalle singole Amministrazioni comunali.

2. Attività sugli arenili.

- a) Nelle aree demaniali libere è possibile svolgere manifestazioni (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.), di durata inferiore o pari a 30 giorni, previa autorizzazione del Comune, competente per territorio, da richiedersi a detto ente almeno 15 giorni prima dell'evento. Il Comune può altresì rilasciare concessioni per manifestazioni a carattere temporaneo di durata superiore a 30 giorni, sentite le associazioni di categoria e sindacali, nell'arco della stagione balneare di riferimento che siano di rilevante interesse sotto il profilo dell'offerta turistico-ricreativa ed inserite all'interno della programmazione degli eventi in ambito comunale, nel rispetto del Piano dell'Arenile e dei principi di pubblicità e trasparenza.
Le relative richieste, complete degli elaborati grafici, devono pervenire agli Uffici competenti del Comune almeno 30 giorni prima dell'evento.

- b) Nelle aree demaniali in concessione è possibile svolgere manifestazioni (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.), destinate ai clienti dello stabilimento e che non comportino l'installazione di strutture e impianti. E' altresì possibile svolgere manifestazioni durata non superiore a 30 giorni (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.), che comportino l'installazione di strutture o impianti, previa autorizzazione comunale, da richiedersi almeno 15 giorni prima dell'evento.

ART. 5

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE O STABILIMENTI BALNEARI

Agli effetti della presente Ordinanza:

- a) Nella dizione "stabilimento balneare" o "struttura balneare" si intendono ricomprese tutte le aree e le attrezzature con finalità turistico-ricreative insistenti sull'arenile;
- b) Nella dizione "concessionario" si intendono ricompresi tutti coloro i quali abbiano la responsabilità dell'organizzazione e/o della gestione delle attività di cui alla precedente lettera a).

A) DISCIPLINA GENERALE DEGLI ARENILI

1. Gli stabilimenti balneari, fermo restando quanto disposto dall'art. 1 comma 3, sono aperti al pubblico, per la balneazione, almeno dalle ore 9.30 alle ore 18.30.
2. I concessionari e/o titolari di stabilimenti balneari, contestualmente all'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto dell'articolo 1 comma 3, devono:
 - a) Attivare un efficiente servizio di soccorso e salvamento nel rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera C) del presente articolo e dell'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità Marittima territorialmente competente. Ove non risulti assicurato il servizio sopra indicato, si procederà, previo provvedimento amministrativo del Comune competente, alla sospensione d'autorità dell'attività dello stabilimento balneare fino all'accertamento del ripristino del servizio di soccorso e salvamento.
 - b) Esporre in luoghi ben visibili agli utenti, copia della presente Ordinanza Regionale, delle Ordinanze emanate dalle competenti Capitanerie di Porto nonché copia delle Ordinanze comunali emanate ad integrazione della stessa, i prezzi dei servizi in conformità alle disposizioni vigenti, nonché la tabella riportante il significato delle bandiere di segnalazione.
 - c) Ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte delle competenti Autorità.
 - d) Esibire a richiesta delle Autorità marittime e Organi di Polizia copia della licenza demaniale.
3. Il concessionario deve curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare e nello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia, salvo nei casi derivanti da eccezionali eventi meteorologici. I noleggiatori di imbarcazioni da diporto hanno l'obbligo di provvedere alla perfetta pulizia del tratto di spiaggia sul quale esercitano la loro attività.
4. Analogamente i Comuni devono provvedere, nelle aree di spiaggia libera, alla pulizia degli arenili, come previsto dall'art. 3 comma 3 lett. b) della L.R. 9/02 s.m.s.
5. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti nel rispetto del successivo comma 6). In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: metri 2,5 tra le file e metri 2 tra ombrelloni sulla stessa fila. Sono fatte salve distanze superiori già fissate dai Comuni nel Piano dell'arenile.

I Comuni possono comunque definire con apposita Ordinanza, in metri lineari, in relazione a particolari

esigenze e previa consultazione delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori, distanze superiori a quelle sopraindicate, che dovranno comunque essere uniformi per tutto il territorio comunale ovvero per località.

6. Le zone concesse, ad eccezione delle aree concesse per finalità di rimessaggio natanti, e di quanto stabilito al comma successivo, non possono essere recintate né può essere ostacolato l'accesso al mare con alcun metodo di ostruzione; deve essere garantito il pubblico transito per raggiungere la battigia. Il posizionamento di cordicelle lungo il confine tra stabilimenti e la spiaggia libera non ha natura di recinzione se preordinato ad assolvere una funzione positiva ovvero evitare sconfinamenti, contrasti e quando comunque abbia caratteristiche che non impediscono la libera circolazione e comunque l'accesso al mare. Durante la stagione balneare invernale, nel periodo di chiusura degli stabilimenti balneari, è possibile, ai fini di salvaguardia e di sicurezza, proteggere i manufatti oggetto delle concessioni con sistemi di protezione provvisori, facilmente amovibili, purché sia comunque garantito l'accesso al mare e nel rispetto di eventuali prescrizioni individuate dai Comuni.
 - a) I concessionari degli stabilimenti balneari, dove esiste un unico accesso all'arenile per più stabilimenti, devono provvedere, ognuno per la propria zona ed a proprie cure e spese, all'installazione di pedane di raccordo al proprio stabilimento balneare. Tutti gli stabilimenti devono essere dotati di pedane e di accessi idonei al transito di persone diversamente abili.
 - b) Fermo restando l'obbligo di garantire il libero accesso al mare da parte delle persone diversamente abili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia e sino in prossimità di essa, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi e piazzole per diversamente abili da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultano riportati sul titolo concessorio. Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare. Tali percorsi devono avere continuità per garantire l'accessibilità a tutti al Pubblico demanio marittimo ai sensi delle norme vigenti; l'eventuale interruzione o rimozione è perseguibile ai sensi dell'Art. 1164 del C.N. Per le spiagge libere tale incombenza è a carico delle Amministrazioni comunali.
7. Oltre l'orario di apertura di cui al comma 1 del presente articolo, l'accesso e l'utilizzo delle strutture balneari può avvenire solo dietro espresso consenso del concessionario e comunque entro l'orario massimo e con le modalità stabilite dalle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti e/o dell'Autorità marittima territorialmente competente e/o dall'Autorità di Pubblica Sicurezza. Di tali disposizioni dovrà essere data comunicazione al Servizio Turismo Commercio e Sport della Regione e all'Autorità marittima territorialmente competente.
8. La locazione di natanti quali mosconi a remi, pedalò, canoe, motor surf, bumpers, surf bike, free time e similari è vietata quando per condizioni meteo marine avverse non possa avvenire in condizioni di sicurezza.

B) DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

1. Presso ogni stabilimento o struttura balneare dovrà essere disponibile:
 - a) un'idonea imbarcazione di emergenza armata, in conformità a quanto previsto dall'ordinanza di sicurezza balneare per i mosconi o altro idoneo battello, adibito al salvamento, e pronta per l'uso riportante la scritta "EMERGENZA", in aggiunta a quella di salvamento, fatto salvo quanto disposto dalla lettera C) comma 3) del presente articolo;
 - b) almeno un estintore da 5 kg nonché, quando previste dalla vigente normativa, ulteriori postazioni antincendio;
 - c) ove possibile, un apposito locale dovrà essere destinato a pronto soccorso;
 - d) Presso ogni concessionario deve essere custodita la cassetta del pronto soccorso ovvero il pacchetto di medicazione contenente la dotazione minima indicata rispettivamente negli allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n. 388.

2. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di un sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità sanitaria.
3. E' vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.
4. I servizi igienici per persone diversamente abili devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.
5. I concessionari devono garantire l'accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti della spiaggia.
6. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari sono tenuti a controllare le installazioni, prima della chiusura serale dello stabilimento balneare, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.
7. Dovrà essere riportato sul tetto dello stabilimento o delle cabine il relativo numero, allo scopo di facilitare gli interventi di soccorso mediante eliambulanza.
8. Negli stabilimenti balneari e nei pubblici esercizi che effettuano somministrazione di alimenti e bevande in locali con accesso alla spiaggia:
 - le bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro devono essere consumate all'interno dei locali o comunque nelle aree dedicate alla somministrazione di alimenti e bevande;
 - ad eccezione delle bevande confezionate, i contenitori per alimenti e bevande destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto, nonché i piatti, i bicchieri, le posate, le cannucce, i mescolatori per bevande, in materiale plastico monouso, devono essere in materiale compostabile o biodegradabile. Al fine di consentire l'esaurimento delle scorte e il necessario approvvigionamento, il presente obbligo entra in vigore a far data dal 15 luglio 2021.
9. I concessionari e gli operatori della spiaggia in genere nel caso di intervento del 118 hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità Marittima competente e/o alle Forze di polizia gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei antistanti.

C) DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO

1. E' obbligo dei titolari di concessione di aree del demanio marittimo per l'esercizio dell'attività di stabilimento balneare, ovvero dei Comuni per quanto riguarda le aree libere individuate a norma dell'art. 1 comma 5, nel rispetto di quanto di seguito riportato, istituire un proprio servizio di assistenza alla balneazione nel periodo indicato al comma 3 dell'art. 1, compreso tra l'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre di ogni anno. Tale obbligo deve essere garantito anche in presenza di vertenze sindacali da parte degli addetti al salvamento.
2. I responsabili dei servizi di salvamento hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità marittima territorialmente competente gli interventi di soccorso e/o salvamento effettuati. A fine stagione trasmettono un report complessivo al Servizio Turismo Commercio e Sport della Regione che provvederà ad inoltrarlo al Comune.
3. I titolari degli stabilimenti balneari possono assicurare il servizio anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico che preveda almeno tre postazioni di salvamento contigue, con la presenza obbligatoria di un pattino di salvamento presso ogni postazione. Eventualmente a supporto può essere prevista una idonea unità a motore dotata di propulsione ad idrogetto e/o ad elica intubata per il pronto intervento a servizio degli stabilimenti balneari.
Le postazioni di salvamento non dovranno avere un fronte superiore a 150 metri lineari tra loro. E' ammessa, in caso di comprovata necessità, una tolleranza del 10% al netto delle spiagge libere.
Per i Comuni di Ravenna e Comacchio, in considerazione della particolare configurazione di alcuni tratti del litorale che ricadono sul territorio comunale competente, nell'ambito del procedimento per l'approvazione dei Piani di salvamento, è possibile richiedere al Comune specifiche e motivate deroghe

a tale limite, nella misura massima complessiva di 200 metri con una tolleranza massima del 10% al netto delle spiagge libere, fatto salvo parere favorevole da richiedere al Servizio Turismo Commercio e Sport della Regione. Detta deroga, previo parere favorevole del predetto Servizio regionale, trova altresì applicazione per il Comune di Cervia, limitatamente alla zona delle colonie, come individuata dal Comune con proprio specifico atto, ove sussistono una molteplicità di strutture in disuso.

Per i Comuni di Ravenna e Comacchio nell'ambito del procedimento per l'approvazione dei Piani di salvamento i comuni possono autorizzare, per ambiti territoriali limitati e per periodi limitati, specifiche deroghe, fatto salvo parere favorevole da richiedere al Servizio Turismo Commercio e Sport della Regione.

I Comuni, esclusivamente ai fini della copertura del salvamento nei tratti di spiaggia libera di limitata ampiezza, potranno andare in deroga, nella misura massima complessiva di 200 metri, con una tolleranza massima del 10%, nell'ambito del procedimento per l'approvazione dei Piani di salvamento, in attuazione di quanto disposto al precedente art.1 comma 7.

I titolari di stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono comunque disporre di un proprio servizio di assistenza e salvamento individuale che sarà da attivare nel rispetto dell'Art. 5 Lettera A) comma 2 nonché Lettera B) del medesimo articolo e la cui prevista attivazione sarà da comunicare al Comune competente prima dell'avvio del periodo indicato nell'Art. 1 comma 3 della presente Ordinanza.

I piani collettivi di salvamento devono indicare il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio che dovrà assicurare la costante reperibilità.

4. Ciascuna postazione di salvamento deve essere indicata da apposito pennone, posto tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, sulla quale dovranno essere issate le bandiere, nel rispetto delle disposizioni contenute nell' Ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità marittima competente. Inoltre dovrà essere issata, ricorrendone i presupposti:

BANDIERA GIALLA – indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento.

Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscono lo sfilamento.

Il salvamento per le piscine regolarmente posizionate all'interno delle aree concessionarie è disciplinato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1092/2005 tenuto conto delle diverse tipologie ivi indicate.

5. Eventuali modalità di interruzione o di parziale disattivazione del servizio di salvamento sono stabilite con apposita Ordinanza comunale, previa consultazione preventiva delle Capitanerie di Porto territorialmente competenti, delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori.

I titolari di stabilimenti balneari che intendono organizzare il servizio di salvamento sia in forma individuale che collettiva, mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società, devono far pervenire entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno al Comune competente per territorio, in esecuzione di quanto previsto dalle Direttive in premessa indicate, una proposta di "Piano individuale di salvamento" o di "Piano collettivo di salvamento" contenente, oltre a copia del piano di salvamento autorizzato nella stagione precedente, anche le generalità del responsabile del servizio individuale o del rappresentante del raggruppamento, e limitatamente ai "piani collettivi di Salvamento", il numero dei mosconi e le caratteristiche delle eventuali unità a motore ad idrogetto e/o elica intubata e la loro dislocazione, utilizzabili in aggiunta alle predette unità, l'elenco degli stabilimenti che aderiscono al piano collettivo di salvamento e l'elenco degli stabilimenti dove saranno ubicate le postazioni di salvamento.

Ove il piano di salvamento per l'anno in corso non presenti nessuna modifica rispetto al Piano di salvamento presentato ed autorizzato nel precedente anno, gli interessati possono presentare il Piano con specifica dichiarazione che richiami e confermi integralmente gli elaborati già depositati per l'anno precedente presso il Comune.

Deve essere garantita l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di settore del turismo vigenti, siglati dalle Organizzazioni Sindacali e datoriali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comune può chiedere di modificare e/o integrare il piano (collettivo) di salvamento in ragione delle esigenze di sicurezza della balneazione. In caso di mancata approvazione, entro l'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio, ciascun stabilimento balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvamento nel rispetto della presente Ordinanza e delle integrazioni richieste dal Comune.

Dell'approvazione dei Piani di Salvamento e dell'avvenuta comunicazione dei Piani individuali il Comune

dovrà dare adeguata pubblicizzazione inviandoli, oltre che alla Regione Emilia Romagna Servizio Turismo Commercio e Sport, all'Autorità marittima territorialmente competente e agli Organi di Polizia ed eventualmente renderli disponibili alle associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società che operano per finalità attinenti sul territorio.

6. Fino all'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e dopo il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre, qualora gli stabilimenti balneari intendano rimanere aperti esclusivamente per elioterapia, non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvamento, ma dovranno rimanere esposti oltre alla bandiera rossa appositamente prescritta in caso di assenza del servizio di salvamento, cartelli in italiano, inglese, francese e tedesco recanti il seguente avviso: "STABILIMENTO APERTO ESCLUSIVAMENTE PER ELIOTERAPIA – SPIAGGIA SPROVVISTA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO". Le disposizioni relative ai cartelli non si applicano agli stabilimenti provvisti di assistente bagnanti con relative dotazioni.
Presso gli stabilimenti balneari, ove è prevista l'attivazione di una postazione di salvamento durante il periodo di cui al comma 3 dell'art. 1, devono essere sempre presenti le dotazioni di salvamento di cui all'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità marittima competente. Tale obbligo sussiste limitatamente al periodo del salvamento obbligatorio.
7. Gli stabilimenti balneari e le strutture balneari, anche ad uso privato e/o insistenti su aree private, compresi quelli la cui attività è connessa a colonie marine, campeggi, case di vacanza e simili sono tenuti ad attivare la propria postazione di salvamento nel rispetto dei criteri indicati nella presente Ordinanza e di darne comunicazione al Comune competente per territorio entro l'inizio del periodo di balneazione indicato all'Art. 1 comma 3.
8. I Comuni, all'atto degli adempimenti previsti dai commi precedenti sui piani di salvamento collettivi e sui piani individuali, sono tenuti a verificare la dotazione di defibrillatori semi automatici funzionanti, adatti al pronto soccorso cardiaco, da ubicare:
 - per i piani individuali uno ogni postazione di salvamento;
 - per i piani collettivi, ad una postazione di salvamento dotata del defibrillatore ne seguono due prive.Le postazioni di salvamento dotate di defibrillatore devono essere segnalate con apposita cartellonistica al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati, in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità relative all'uso della predetta apparecchiatura restano in capo a chi ne fa uso.

ART. 6

DISCIPLINA DEL COMMERCIO, DELL'ATTIVITA' FOTOGRAFICA E RITRATTISTICA AMBULANTE E DELLE SCUOLE DI VELA E DI NUOTO

- a) L'esercizio sulle aree demaniali del commercio, dell'attività fotografica e ritrattistica ambulante e delle attività di SUP, Voga, scuole di vela e di nuoto è consentito nel periodo della stagione balneare ed è soggetto alle norme vigenti e viene svolta secondo le modalità stabilite dai Comuni competenti per territorio.
- b) Il titolo abilitativo per esercitare l'attività di scuola di vela/windsurf/kitesurf è rilasciata dagli uffici Comunali competenti previa verifica dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione per i relativi corridoi di atterraggio.
- c) Ogni soggetto in possesso del titolo abilitativo deve essere iscritto in apposito registro tenuto presso il Comune competente per territorio.
- d) I titoli abilitativi devono essere esibiti a richiesta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria ovvero degli incaricati dei servizi di polizia amministrativa.
- e) Le attività devono avere luogo senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari; la navigazione delle unità impiegate in attività di scuola vela è disciplinata dall'Autorità marittima competente con apposita Ordinanza.

ART. 7

DISCIPLINA DELLA PESCA

Durante la stagione balneare estiva è vietato:

1. L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca nella fascia di mare per una distanza di 500 (cinquecento) metri dalla costa.
2. Attraversare le zone frequentate da bagnanti e la fascia di mare per una distanza di 500 (cinquecento) metri dalla costa con un'arma subacquea carica.
3. Nelle zone in cui sono presenti concessioni demaniali marittime di specchi acquei per impianti adibiti a molluschicoltura ricadenti nella fascia riservata alla balneazione i titolari delle concessioni possono effettuare le attività previste in concessione dal 1° ottobre al 30 di Aprile di ogni anno, fatte salve le disposizioni specifiche dell'Autorità marittima territorialmente competente.

ART. 8

DISCIPLINA DEI CORRIDOI DI ATTERRAGGIO, SICUREZZA DEI NATANTI DA DIPORTO - DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO – LOCAZIONE E NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO - IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DELLE TAVOLE A VELA, DEGLI ACQUASCOOTER E NATANTI SIMILARI

1. Le domande di autorizzazione per l'installazione di corridoi di atterraggio, sia prospicienti ad arenili in concessione che liberi, devono essere presentate ai Comuni competenti per territorio entro il 02 maggio di ogni anno. Nel caso di corridoi di atterraggio precedentemente autorizzati è prevista la semplice comunicazione di attivazione al Comune competente per territorio e alla competente Autorità marittima. I Comuni possono autorizzare corridoi temporanei per il passaggio delle imbarcazioni a supporto della realizzazione di manifestazioni, gare ed eventi indicati al comma 6 dell'art 2.
2. Le caratteristiche e le prescrizioni a carico dei soggetti autorizzati sono disciplinate con Ordinanze dell'Autorità marittima territorialmente competente in materia di sicurezza della navigazione e sicurezza della navigazione da diporto.
3. Per quanto non previsto dal titolo del presente articolo si rinvia alle disposizioni impartite con apposite Ordinanze delle Autorità marittime competenti in materia di sicurezza della navigazione e sicurezza della navigazione da diporto per i rispettivi territori.

ART. 9

DIVIETI E PRESCRIZIONI PERMANENTI E ULTERIORI AUTORIZZAZIONI

1. Le prescrizioni di cui agli articoli sotto riportati, sono vigenti per l'intera stagione balneare (estiva ed invernale):
 - art. 3;
 - art. 4 comma 1 lett. f), g), m), n), o) e comma 2;
 - art. 5 lett. A) comma 6 e lett. B) commi 6 e 8.
2. Eventuali ulteriori autorizzazioni per casistiche non previste dal presente atto, possono essere rilasciate dal Comune previo parere favorevole del Servizio Turismo Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna, e dell'Autorità Marittima, ove relative anche alla sicurezza della navigazione e della balneazione, per gli aspetti di competenza trattati nell'ordinanza di sicurezza della medesima autorità, da richiedersi almeno 20 giorni prima dell'inizio degli eventi/interventi di cui si tratta.

ART. 10

DISPOSIZIONI FINALI

1. I trasgressori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi della normativa in materia nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori dalle Autorità a ciò preposte.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente Ordinanza, limitatamente agli aspetti relativi alla disciplina del servizio di salvamento, si rimanda alle Ordinanze di sicurezza balneare, emanate dai Capi di Circondario Marittimo, nell'ambito delle proprie giurisdizioni di competenza.
3. La presente Ordinanza e le sue modificazioni hanno validità a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna fino a diversa disposizione.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Bologna, 09/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Paola Bissi
